



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1792

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli per le piccole, medie e grandi imprese - articolo 28 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura) per il comparto lattiero caseario, orticolo e cerealicolo, per l'anno 2016.

Il giorno **14 Ottobre 2016** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'articolo 28 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura), dedicato ai *Contributi per il potenziamento delle strutture*, stabilisce che “Al fine di favorire le attività di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici svolte da cooperative e da altre forme associative, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento per la realizzazione, l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento di strutture per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti, per i relativi impianti e attrezzature, ivi compresi quelli necessari per lo smaltimento e la depurazione dei reflui (*omissis*)”.

E' stato emanato il “Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006”. Tale regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1 luglio 2014 n. L 193/1.

Sulla base di tale regolamento i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al Capo I del sopra citato Regolamento (Ue) n. 702/2014 nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al Capo III.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1131 del 6 luglio 2015 sono stati definiti i criteri fondamentali per la concessione di contributi agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli per le piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 28 della L.p. 4/2003. Tale deliberazione è stata comunicata alla Commissione europea ai sensi del Reg. (Ue) n. 702/2014 e il regime di aiuti relativo alla trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli è stato autorizzato, ricevendo la relativa Comunicazione n. SA.42499 (2015XA), fino al 31 dicembre 2020.

Sono stati approvati i nuovi “Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (di seguito Orientamenti), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1 luglio 2014, in cui sono previste alcune norme in materia di aiuti agli investimenti materiali e attivi immateriali nelle zone agricole connessi alla produzione agricola primaria.

Sulla base di tale Orientamenti i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi sono compatibili con il mercato interno se rispettano le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 1 e paragrafi 2 o 3 del trattato e devono essere notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2140 del 27 novembre 2015, così come modificata con la deliberazione giuntale n. 735 del 6 maggio 2016, sono stati approvati i criteri fondamentali per la concessione di contributi agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli per le grandi imprese ai sensi dell'art. 28 della L.P. 4/2003. Tali deliberazioni sono state approvate con Decisione del 3 maggio 2016 C(2016) 2871 final, codice identificativo SA.44086 (2016/N), sulla base degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Nel comparto lattiero – caseario si rende necessario favorire le azioni volte alla valorizzazione del latte attraverso la lavorazione e la produzione di prodotti di qualità che perseguano una maggiore redditività per i caseifici e di conseguenza per le aziende zootecniche

conferenti il latte.

I comparti orticolo e cerealicolo rappresentano un settore minoritario nel complessivo panorama agricolo della provincia ma hanno un ruolo socio economico importante soprattutto negli ambienti più difficili della montagna alpina, contribuendo in maniera positiva alla integrazione del reddito delle famiglie diretto coltivatrici insediate in montagna.

Per tutti questi settori si vuole porre particolare attenzione a quelle iniziative rispettose dell'ambiente anche sotto il profilo igienico - sanitario, volte alla realizzazione, all'ampliamento e all'ammodernamento delle strutture, che intendono rinnovare e innovare le attrezzature anche per introdurre nuovi metodi di lavorazione, di produzione, di conservazione e inserire nella gamma attuale nuovi prodotti di qualità, e favorirne la commercializzazione riducendo i passaggi tra gli operatori della filiera avvicinando il consumatore al produttore di base.

La Provincia Autonoma di Trento ha attivato il Piano di sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) che è uno strumento di finanziamento delle iniziative analogo a quello della Legge provinciale 4/2003, cofinanziato in quote dall'Unione Europea e dallo Stato oltre che dalla Provincia. Per le spese ammissibili contenute nelle iniziative oggetto di contributo di cui ai presenti criteri non potranno quindi essere richiesti ulteriori aiuti né sul PSR né su altri strumenti di finanziamento provinciali, comunitari o statali.

Alla luce di quanto premesso, si ritiene necessario definire per l'anno 2016 gli aspetti procedurali e amministrativi attuativi dei criteri generali approvati con le sopra citate deliberazioni n. 1131/2015 e n. 2140/2015 modificata con deliberazione n. 735/2016, ai sensi dell'art. 28 "Potenziamento delle strutture" volti alla concessione di contributi per il comparto lattiero – caseario, orticolo e cerealicolo, a favore delle piccole, medie e grandi imprese.

Il capitolo 503300 prevede per l'esercizio finanziario 2017 una disponibilità di Euro 1.883.500,00 (fondo pluriennale vincolato 2016), che può essere utilizzata, tra gli altri, per il finanziamento di contributi previsti dall'art. 28 della L.p. n. 4/2003 relativi ad interventi di "Potenziamento delle strutture" a favore delle Cooperative.

In relazione alla presunta esigibilità della spesa e ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n. 118/2011 e dell'allegato 4/2, si propone di destinare detta disponibilità prenotando la spesa di Euro 1.883.500,00 sul capitolo 503300 dell'esercizio finanziario 2017 fondo pluriennale vincolato 2016 a favore degli interventi previsti dal presente bando per l'art. 28 della L.p. 4/2003.

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame preventivo delle strutture provinciali competenti e sono state recepite le osservazioni formulate,

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura);
- visto il Decreto legislativo 118/2011;
- visti gli atti citati nella premessa;
- all'unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, per l'anno 2016, i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 28 "Potenziamento delle strutture" della L.P. 4/2003, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che il regime di aiuto previsto dall'art. 28 per le piccole e medie imprese è stato comunicato alla Commissione europea ai sensi del Reg. (Ue) n. 702/2014 ed è stato autorizzato ricevendo la relativa Comunicazione n. SA.42499 (2015XA), fino al 31 dicembre 2020 e che tale aiuto è stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento all'indirizzo www.provincia.tn.it/aiuti_imprese_esenti_notifica.
- 3) di dare atto che il regime di aiuto previsto dall'art. 28 per le grandi imprese è stato approvato con Decisione del 3 maggio 2016 C(2016) 2871 final codice identificativo SA.44086 (2016/N), sulla base degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e che tale aiuto è stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento all'indirizzo www.provincia.tn.it/aiuti_imprese_esenti_notifica.
- 4) di stabilire, per le motivazioni citate in premessa, che i criteri di cui al punto 1 trovano esclusiva applicazione con riferimento al comparto lattiero – caseario, orticolo e cerealicolo, a favore delle piccole, medie e grandi imprese;
- 5) di stabilire che le domande di contributo a valere sui presenti criteri devono essere presentate **entro 20 giorni a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento** utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia;
- 6) di destinare l'importo di Euro 1.883.500,00, a favore degli interventi previsti dall'art. 28 "Potenziamento delle Strutture" della L.p. 4/2003 e di prenotare tale importo sul capitolo 503300 dell'esercizio finanziario 2017 fondo pluriennale vincolato 2016.
- 7) di dare atto che si provvederà con successive determinazioni del dirigente del Servizio Agricoltura all'impegno dei fondi prenotati di cui al precedente punto 6);
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma dedicato agli Aiuti di Stato.

Adunanza chiusa ad ore 11:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 L.p. 4/2003 art. 28: Bando 2016 interventi settore lattiero caseario e cerealicolo

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

1. INTRODUZIONE

La presente deliberazione definisce, per l'anno 2016, aspetti procedurali e amministrativi attuativi dei criteri generali approvati con le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale:

- per le piccole e medie imprese deliberazione n. 1131 di data 6 luglio 2015. Il numero di identificazione del regime di aiuto attribuito dalla Commissione Europea, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 è SA.42499 (2015/XA);
- per le grandi imprese deliberazione n. 2140 del 27 novembre 2015, modificata con deliberazione n. 735 del 6 maggio 2016; approvate con Decisione del 3 maggio 2016 C(2016) 2871 final, codice identificativo SA.44086 (2016/N), sulla base degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (di seguito "Orientamenti").

2. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'articolo 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 e degli Orientamenti, si intende per:

- a) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con eccezione fatta per le attività agricole svolte nell'azienda agricola necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- b) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, ed ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati adibiti a tale scopo.

3. BENEFICIARI E INTERVENTI FINANZIABILI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente bando le piccole, medie e grandi imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della L.P. 4/2003 e di cui all'art 28, comma 2, della medesima legge provinciale.

Non possono beneficiare di aiuti le imprese in difficoltà di cui all'art. 2 punto 14 del reg. UE n. 702/2014, salvo i casi indicati dall'articolo 1, comma 6, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda le piccole e medie imprese e secondo quanto definito nel capitolo 2.4 paragrafo 35 (15) degli Orientamenti in merito alle grandi imprese.

Non possono inoltre beneficiare di aiuti le imprese destinatarie di un ordine recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Ai sensi del presente bando sono finanziabili gli interventi rivolti al settore lattiero – caseario, orticolo e cerealicolo.

4. TERMINI, MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

4.1 Termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo per l'anno 2016 devono essere presentate alla struttura competente in materia di agricoltura entro 20 giorni a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, da parte della Giunta provinciale. Le domande presentate fuori da tale termine sono irricevibili.

4.2 Contenuto della domanda

La domanda di contributo deve essere redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'amministrazione provinciale e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento all'indirizzo internet www.modulistica.provincia.tn.it.

La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che:

- l'impresa non ha beneficiato per l'iniziativa preventivata di altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
- l'impresa non è in difficoltà come previsto all'art. 2 punto 14 del reg. UE n. 702/2014, salvo i casi indicati dall'articolo 1, comma 6, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda le piccole e medie imprese e secondo quanto definito nel capitolo 2.4 paragrafo 35 (15) degli Orientamenti in merito alle grandi imprese;
- l'impresa non è destinataria di recuperi di precedenti aiuti dichiarati illegittimi dall'Unione Europea ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Reg. (UE) n. 702/2014 e secondo quanto definito al capitolo 2.2 paragrafo 27 degli Orientamenti in merito alle grandi imprese.

La domanda di aiuto contiene le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto;
- c) ubicazione e previsione delle date di inizio e fine progetto;
- d) spesa preventivata per il progetto;
- e) il fatturato relativo all'ultimo esercizio finanziario approvato, inteso quale voce di "ricavi delle vendite" contabilizzate nell'esercizio antecedente a quello di presentazione della domanda di contributo (come risulta da bilancio);
- f) per le grandi imprese: descrizione della situazione in assenza di aiuti e lo scenario controfattuale o un progetto o attività alternativi, con i relativi documenti giustificativi;
- g) gli estremi del titolo edilizio previsto dalle normative vigenti in relazione ai lavori contemplati nella domanda di contributo;
- h) gli estremi delle particelle oggetto di intervento.

Si provvederà d'ufficio ad accertare che:

- l'impresa è iscritta nell'apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. della provincia di Trento, verificando il numero di iscrizione;
- nel caso di società cooperativa o loro consorzi, che l'impresa risulta iscritta nel Registro provinciale degli enti cooperativi ai sensi del titolo III della L.R. 9 luglio 2008, n. 5 "Nuova disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi";

Il legale rappresentante deve indicare il conto corrente dedicato (non esclusivo) utilizzato per i pagamenti delle spese inerenti il progetto finanziato, per i quali dovrà essere sempre specificato il codice CUP comunicato dalla Amministrazione provinciale.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di contributo deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- copia semplice del verbale o suo estratto, con il quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa;
- relazione tecnico economica che deve contenere i seguenti elementi:
 - a) descrizione complessiva dell'impresa,
 - b) motivazioni dell'investimento e descrizione dettagliata dello stesso; nel caso di acquisto strutture venga dettagliato in che modo l'acquisto ha riflessi positivi in termini di risparmio di suolo agricolo;
 - c) valutazione economica e sostenibilità finanziaria dell'investimento.

La relazione tecnico-economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, dall'associazione di categoria qualora l'impresa richiedente sia aderente, dal Presidente dell'organo di controllo interno, se nominato, e dal revisore legale dei conti, ove nominato, od in caso contrario, da un revisore contabile iscritto all'albo.

La mancata presentazione della documentazione prevista ai successivi punti A, B, C e D entro il termine indicato al punto 4.1 comporta il rigetto della domanda.

A. Nuove costruzioni, ammodernamenti, ampliamenti di strutture edili

- a) relazione tecnica a cura del progettista;
- b) dichiarazione semplice a cura del progettista attestante:
 - la congruità dei prezzi esposti con riferimento al prezzario provinciale o, per le voci non ricomprese nel prezzario, al criterio di stima seguito;
 - l'eventuale assoggettabilità del progetto alla normativa sulla sicurezza e quindi alla predisposizione del "Progetto sicurezza";
- c) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle (per gli allegati progettuali potrà altresì essere richiesta una copia su supporto informatico);
- d) computo metrico estimativo dei lavori;
- e) il titolo edilizio valido previsto dalle normative vigenti per i lavori contemplati nella domanda, sarà acquisito d'ufficio: il richiedente dovrà indicare nella domanda di contributo gli estremi del medesimo;
- f) il richiedente dovrà indicare gli estremi delle particelle oggetto di intervento qualora di proprietà, la verifica sarà effettuata d'ufficio. Nel caso di interventi su strutture e/o terreni non di proprietà del richiedente, questi deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture in essere alla data di presentazione della domanda, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro e di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori.

B. Acquisto di fabbricati o strutture edili

- a) copia semplice del contratto preliminare di compravendita (redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata), debitamente registrato accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, attestante dove è depositato l'originale, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/00 o in alternativa, qualora già sottoscritto, può essere presentata copia del contratto di acquisto definitivo accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva sopra indicata;
- b) estratto mappa della/e particella/e oggetto di acquisto.

C. Acquisto e fornitura in opera di macchine, attrezzature e impianti specialistici

- a) elenco dei macchinari, attrezzature, impianti con indicati i rispettivi importi;
- b) preventivi di spesa per ogni singolo bene in numero minimo:
 - di uno nel caso in cui l'acquisto sia pari o inferiore a 50.000,00 Euro (è fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica)
 - di tre nel caso in cui l'acquisto sia superiore a 50.000,00 Euro.

E' possibile derogare dalla presentazione dei tre preventivi di spesa solo nelle seguenti situazioni:

1. in caso di estrema specializzazione della fornitura;
2. in caso necessiti l'affidamento a ditte che hanno in essere contratti di assistenza e manutenzione per gli impianti interessati dall'intervento previsto dalla domanda;
3. in caso di investimenti che completano, aggiornano od integrano forniture preesistenti realizzati da una stessa ditta alla quale necessita rivolgersi per realizzare il nuovo investimento;

Le motivazioni della deroga devono essere allegate alla domanda di contributo.

D. Documentazione per spesa superiore a 300.000,00 Euro

Nel caso in cui il beneficiario intenda far fronte all'investimento senza attingere a finanziamenti di terzi, oppure se il finanziamento richiesto risulta in misura inferiore al 50% della spesa prevista, è richiesta la presentazione di una dichiarazione con la quale si dettano le modalità del finanziamento con risorse proprie firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dal rappresentante dell'associazione di categoria, qualora l'impresa richiedente sia aderente, attestante la capacità del beneficiario di sostenere l'investimento.

Qualora invece il beneficiario intenda richiedere un finanziamento a terzi e lo stesso superi il 50% della spesa prevista, è necessaria la presentazione di una dichiarazione da parte di una banca o di una società di leasing attestante la concessione al soggetto richiedente di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda di importo almeno pari al 50% della spesa prevista.

5. CUMULO E LIMITI DI SPESA

In materia di cumulo si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del Reg. (UE) 702/2014 per le piccole e medie imprese e secondo quanto previsto al capitolo 3.5, parte I, degli Orientamenti nella parte "Cumulo di Aiuti", in particolare quelle previste dai paragrafi da (99) a (104), per le grandi imprese.

L'importo minimo della spesa preventivata in ciascuna domanda è pari a Euro 30.000,00.

L'importo massimo di spesa ammissibile a contributo per la tipologia di iniziativa prevista dal presente bando è previsto in Euro 2.000.000,00.

Per le spese ammissibili contenute nelle iniziative oggetto di contributo di cui ai presenti criteri non potranno essere richiesti ulteriori aiuti su altri strumenti di finanziamento provinciali, comunitari o statali.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

6.1 Spese ammissibili

Sono considerati ammissibili a finanziamento i seguenti interventi per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti dei settori lattiero – caseario, orticolo e cerealicolo e relativi sottoprodotti, come di seguito specificato:

- (a) realizzazione, ampliamento, ammodernamento di strutture;
- (b) acquisto di strutture compresi anche gli impianti. L'acquisto deve limitarsi al 15% della spesa totale ammissibile dell'intervento; tale acquisto deve comportare un risparmio di suolo agricolo con riflessi positivi a livello ambientale e deve essere inoltre collegato ad una trasformazione sostanziale finalizzata a migliorare la struttura;
- (c) impianti, macchine ed attrezzature, nonché impianti volti allo smaltimento e depurazione dei reflui.

6.2 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) il capitale circolante;
- b) gli acquisti di attrezzature usate;
- c) gli acquisti in leasing;
- d) gli interventi di demolizione;
- e) gli interessi passivi e le spese bancarie e legali, le parcelle per consulenza legali, parcelle notarili, spese per consulenza finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente;
- f) spese per garanzie fideiussorie;
- g) l'IVA;
- h) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente quando questi possano essere configurabili come riparazione e manutenzione ordinaria;
- i) acquisti di hardware e adeguamenti di software già esistenti destinati all'attività d'ufficio (amministrazione, contabilità, ecc);
- j) le spese per lavori in economia eseguiti direttamente dal beneficiario;
- k) l'apprestamento di locali da destinarsi ad uso ufficio, sale riunioni ed abitazioni di servizio e spese relative all'arredamento (escluso l'arredamento destinato a punto vendita);
- l) il materiale d'uso corrente ivi compresi parti o pezzi di ricambio di macchine ed attrezzature, insegne, targhe, cartelli indicatori;
- m) le spese di progettazione e direzione lavori qualora affidate a componenti dei consigli di amministrazione delle società richiedenti;
- n) gli acquisti di terreno;
- o) gli investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione Europea;
- p) contributi che contravvengono alle prescrizioni contenute nel regolamento (Ue) n. 1308/2013 recante organizzazione comune di mercati dei prodotti agricoli (Ocm);
- q) i costi per la produzione di “biocarburanti prodotti da colture alimentari” come definiti nel punto 2.4 (49) degli Orientamenti.

6.3 Determinazione della spesa ammissibile

6.3.1 Dotazioni di macchine, attrezzature, impianti

La congruità della spesa ammessa sarà determinata con riferimento alle offerte di mercato (allegate alla domanda almeno in numero di tre per gli acquisti superiori a 50.000,00 Euro fatte salve le possibilità di deroga di cui al punto 4.3. lettera C). Sarà considerato, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'importo dell'offerta economicamente più conveniente ridotto del 15%.

6.3.2 Lavori

Per la determinazione della spesa ammissibile, sia in fase istruttoria iniziale che in sede di verifica delle opere realizzate, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento all'elenco prezzi previsto dall'art. 13 della L.P. 26/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista (dichiarazione di congruità dei prezzi).

Ai fini del calcolo dell'importo ammissibile a contributo sia le voci di spesa riferite al prezzario provinciale che quelle giustificate dal progettista sono ridotte del 15 %.

Gli oneri per la sicurezza, in quanto non soggetti a ribasso, non sono diminuiti del 15 %.

6.3.3 Somme a disposizione

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi; rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:

- a) i contributi di allacciamento ai pubblici servizi;
- b) le somme per imprevisti;
- c) le spese per la fornitura di attrezzature e di impianti tecnologici;
- d) le spese tecniche per la progettazione e per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi, per verifiche e per collaudi tecnici previsti dalla vigente normativa, le somme per imprevisti.

6.3.4 Imprevisti

In riferimento alla tipologia dei lavori e all'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti nella misura del 3%.

6.3.5 Spese tecniche

Le spese tecniche sono riconosciute nella misura dell'8% fino al limite di 250.000,00 Euro della spesa ammissibile e nella misura del 5% per la quota parte eccedente. Qualora il progetto sia assoggettabile alla normativa sulla sicurezza, dette percentuali sono aumentate di 2 punti. Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale. In ogni caso le spese tecniche complessive non

possono superare il 12% della spesa ammessa iniziale per lavori più l'importo della spesa ammessa alla voce imprevisti. In sede di istruttoria di liquidazione finale non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali se non intervengono stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo, purché sia rispettato il limite massimo del 12% di spese generali rispetto alla spesa ammessa finale per lavori più l'importo della spesa ammessa alla voce imprevisti. Nel verbale di liquidazione finale deve essere adeguatamente giustificata la significatività o meno delle varianti di riduzione.

7. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

L'intensità dell'aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile per quanto riguarda i soggetti elencati all'articolo 2, comma 1, lettera d) ed e) della L.P. 4/2003.

L'aiuto è concesso nella misura massima del 30% alle società di capitale previste dal comma 2, dell'art. 28 della L.P. 4/2003 purché svolgano attività che concorrano al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base nel settore industriale agroalimentare.

Gli aiuti sono concessi in conto capitale in un'unica soluzione.

Con riferimento alle grandi imprese l'aiuto deve essere limitato al minimo per rendere il progetto sufficientemente redditizio («sovraccosto netto»). In particolare l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto.

8. CRITERI DI SELEZIONE

La graduatoria di priorità è redatta attribuendo alle domande di contributo il punteggio indicato nella seguente tabella.

I punteggi attribuiti alla sezione A – B – C sono cumulabili con le precisazioni indicate in tabella.

<i>A - Caratteristiche del beneficiario (un solo punteggio attribuibile)</i>	
<i>cooperativa agricola e loro società controllate</i>	<i>20 punti</i>
<i>associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente</i>	<i>15 punti</i>
<i>Società cooperativa a mutualità non prevalente</i>	<i>5 punti</i>
<i>Società di capitali di cui all'art. 28 comma 2 della L.P. 4/2003</i>	<i>2 punti</i>
<i>B - Caratteristiche del settore (un solo punteggio attribuibile)</i>	
<i>Lattiero - caseario</i>	<i>20 punti</i>
<i>Orticolo e Cerealicolo</i>	<i>15 punti</i>
<i>C - Caratteristiche dell'investimento (cumulabili un massimo di due caratteristiche)</i>	
<i>L'investimento (sin in termini strutturali sia in termini di acquisti/forniture) riguarda l'adeguamento/miglioramento/innovazione tecnologico e/o igienico sanitario dei locali di lavorazione o è finalizzato al miglioramento del trattamento delle acque</i>	<i>20 punti</i>
<i>L'investimento (sin in termini strutturali sia in termini di acquisti/forniture) è finalizzato all'adeguamento/miglioramento/innovazione delle capacità di stagionatura, conservazione e maturazione di prodotti agricoli, compresi gli impianti di condizionamento e di controllo</i>	<i>15 punti</i>

<i>L'investimento (sin in termini strutturali sia in termini di acquisti/forniture) è finalizzato all'ampliamento dell'attuale gamma di prodotti di qualità e/o alla riduzione dei passaggi tra gli operatori della filiera, avvicinando il consumatore al produttore di base anche attraverso migliorie ai propri punti vendita.</i>	10 punti
---	----------

Nel caso di parità di punteggio sarà data priorità alle realtà minori individuate sulla base del fatturato aziendale, inteso quale voce “Ricavi delle vendite” contabilizzate nell'esercizio antecedente a quello di presentazione della domanda di finanziamento (risultante da bilancio).

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

Le domande presentate entro i termini previsti nei presenti criteri vengono inserite in una graduatoria in base al punteggio assegnato alle stesse nel rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente punto 8.

La graduatoria delle domande deve essere approvata con determinazione del dirigente del Servizio competente entro 30 giorni a partire dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

Le domande risultate finanziabili nella graduatoria saranno oggetto di istruttoria da parte del Servizio competente.

Nel caso di domande utilmente inserite nella graduatoria di priorità ma non finanziabili per carenza di risorse, verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/1992 da comunicare al richiedente. Nel provvedimento medesimo verrà altresì stabilito che, ove si rendessero disponibili ulteriori risorse sull'esercizio finanziario 2016 a seguito di economie derivanti dall'istruttoria delle domande poste in posizione finanziabile o a seguito di rinunce, le domande medesime potranno essere riconsiderate previa comunicazione al richiedente e finanziate seguendo l'ordine di priorità della graduatoria fino all'esaurimento delle risorse a tal fine assegnate.

In tal caso il termine del procedimento inizia a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della determinazione che stabilisce la prosecuzione nella finanziabilità delle citate domande.

L'istruttoria delle domande si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione del contributo da parte del dirigente del servizio competente.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 75 giorni decorrenti dal giorno successivo all'approvazione della graduatoria di priorità.

Con la comunicazione della concessione del contributo sarà data informazione al beneficiario delle eventuali spese non ammesse e sarà formulato l'invito al medesimo, di prenderne visione al fine delle richieste di anticipi, stati d'avanzamento e saldo finale del contributo.

10. ANTICIPAZIONI ED ACCONTI

10.1 Erogazione di anticipi

Per la richiesta di anticipi deve essere presentata:

1. domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante che contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante la data di firma del contratto di appalto e/o fornitura o di inizio fisico dei lavori o

di sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita o di perfezionamento degli acquisti (es. data fattura o conferma d'ordine);

2. fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Provincia autonoma di Trento pari al 100% dell'ammontare dell'anticipo liquidato. La firma del garante deve essere autenticata dal notaio se l'importo della fideiussione è superiore a Euro 50.000,00. La predetta garanzia potrà essere svincolata in seguito all'avvenuto collaudo, ovvero nel caso in cui il beneficiario attesti un avanzamento della spesa almeno pari all'importo liquidato.

L'anticipo sulle contribuzioni concesse può essere erogato nella misura del 50% del contributo concesso e comunque non oltre il 20% della spesa ammessa a contributo.

10.2 Erogazione di acconti (stati di avanzamento)

Possono essere erogati acconti sulla base di stati di avanzamento delle iniziative realizzate in misura non superiore all'80% del contributo concesso dedotto l'eventuale anticipo.

Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante attestante l'importo sostenuto al netto di I.V.A. relativo ai lavori ammessi, agli acquisti ammessi e alle spese tecniche ammesse;
- b) dichiarazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti e ammessi a contributo;
- c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della P.A.T. per un importo pari al 100% della somma liquidata; in alternativa la fideiussione o polizza assicurativa potrà essere sostituita dalla copia delle fatture quietanzate di tutta la spesa sostenuta, unitamente alla copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento; resta comunque ferma la facoltà del beneficiario di presentare, in sostituzione della copia, l'originale dei predetti documenti. In ogni caso il beneficiario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a rendere disponibili le fatture originali per la relativa vidimazione. Il codice CUP deve essere riportato sulle fatture e/o nei pagamenti (i pagamenti devono riportare oltre il codice CUP anche il nr. e data fattura). Per le fatture ed i pagamenti di data antecedente alla notifica del CUP, è ammessa la regolarizzazione riportando il CUP con distinta dichiarazione del beneficiario.

L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative e nei limiti dell'80% del contributo in conto capitale concesso e dedotto l'eventuale anticipo.

11. LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE

La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato anticipo o stato di avanzamento, avviene a fronte di specifica domanda presentata dal soggetto beneficiario alla struttura provinciale competente, che specifichi l'importo del contributo da chiedere in liquidazione, al netto dell'IVA e delle altre spese non ammesse e/o non ammissibili.

Il controllo sulla rendicontazione è svolto dal Servizio competente sulla base della documentazione esibita e di eventuali controlli in loco. E' facoltà dell'amministrazione richiedere motivate integrazioni o chiarimenti a fronte di carenze della rendicontazione.

Alla domanda di liquidazione deve essere allegata la documentazione specificata ai successivi Punti 11.1, 11.2 e 11.3.

11.1 Nuove costruzioni, ammodernamenti, ampliamenti adeguamenti di strutture edili

- a) nel caso di prescrizioni, ai sensi del punto 14.2, relative all'effettuazione di una o più procedure negoziate per l'aggiudicazione dei lavori deve essere presentata copia semplice del verbale o suo estratto con il quale l'organo statutariamente competente approva l'aggiudicazione dei lavori con specificati i nominativi e le offerte delle ditte invitate e la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d'asta;
- b) libretto delle misure e disegni di contabilità sottoscritti da direttore dei lavori e ditta;
- c) stato finale dei lavori sottoscritto da direttore dei lavori e ditta;
- d) certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori, che dovrà comprendere:
 - ditta aggiudicataria e importo di contratto, l'importo soggetto a ribasso e la % del ribasso d'asta;
 - la data di inizio e fine lavori;
 - la dichiarazione circa l'assolvimento degli oneri contributivi e assistenziali;
 - dichiarazione di conformità di quanto realizzato al progetto approvato ai fini della concessione del contributo;
 - descrizione di eventuali varianti eseguite in corso d'opera;
 - dichiarazione che quanto realizzato è conforme alle vigenti normative in ambito urbanistico come attestato dalle eventuali autorizzazioni ottenute (autorizzazioni vigili del fuoco, agibilità, autorizzazioni allo scarico, etc.);
- e) copia delle fatture quietanzate di tutta la spesa sostenuta, unitamente alla copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento; resta comunque ferma la facoltà del beneficiario di presentare, in sostituzione della copia, l'originale dei predetti documenti. In ogni caso il beneficiario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a rendere disponibili le fatture originali per la relativa vidimazione. Il codice CUP deve essere riportato sulle fatture e/o nei pagamenti (i pagamenti devono riportare oltre il codice CUP anche il nr. e data fattura). Per le fatture ed i pagamenti di data antecedente alla notifica del CUP, è ammessa la regolarizzazione riportando il CUP con distinta dichiarazione del beneficiario;
- f) analisi degli scarichi rapportati ai valori espressi dal T.U.L.P. della Provincia Autonoma di Trento;
- g) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- h) in sede di verifica, qualora risultino eseguite delle varianti, potrà essere richiesto un quadro di raffronto e il verbale nuovi prezzi.
- i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture che preveda una durata di almeno 10 anni, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro.

Qualora l'importo complessivo di una singola categoria di lavori risulti inferiore a 15.000 Euro, la documentazione è limitata alle lettere c), d) ed e).

11.2. Acquisto e fornitura in opera di macchine, di attrezzature e di impianti specialistici

- a) copia delle fatture quietanzate di tutta la spesa sostenuta, unitamente alla copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. In ogni caso il beneficiario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a rendere disponibili le fatture originali per la relativa vidimazione. Il codice CUP deve essere riportato sulle fatture e/o nei pagamenti (i pagamenti devono riportare oltre il codice CUP anche il nr. e data fattura). Per le fatture ed i pagamenti di data antecedente alla notifica del CUP, è ammessa la regolarizzazione riportando il CUP con distinta dichiarazione del beneficiario;
- b) elenco degli acquisti effettuati indicando per ciascuno l'importo di contratto, l'importo fatturato, gli eventuali dati specifici (modello, n. di serie, n. di matricola) e le fatture di riferimento.

11.3 Acquisto di beni immobili

- a) copia del contratto definitivo di compravendita il codice unico di progetto CUP deve risultare sul bonifico di pagamento da allegare al contratto qualora il CUP sia stato attribuito prima del pagamento;
- b) il Servizio Agricoltura provvederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta intavolazione dell'immobile a favore del beneficiario che dovrà sussistere già alla data di presentazione della rendicontazione.

12. REALIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE INIZIATIVE

Secondo quanto previsto dall'articolo 6, punto 2, del Reg. (UE) n. 702/2014 e dagli Orientamenti, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.P. 4/2003, le iniziative oggetto di finanziamento, possono essere effettuate successivamente alla presentazione della domanda. Possono derogare da tale vincolo solo le spese di progettazione (spese tecniche) e l'eventuale versamento di una somma a titolo di caparra nel caso di acquisto di beni immobili.

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'iniziativa dovrà in ogni caso essere realizzata nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente deliberazione.

L'avvio anticipato o l'acquisto anticipato rispetto alla concessione del contributo non vincola in alcun caso l'amministrazione alla concessione del relativo contributo.

13. GESTIONE DELLE VARIANTI

Per essere ammissibili, le modifiche devono essere pertinenti alle finalità tecnico economiche dell'intervento. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale.

Sono ammesse solo varianti che non comportano un supero della spesa ammessa

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate.

Le varianti dovranno essere richieste preventivamente e saranno approvate, compresi

gli eventuali utilizzi di ribassi d'asta ed economie, con specifico provvedimento (lettera o determinazione del Dirigente della struttura competente).

Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative qualora siano direttamente connesse al progetto approvato ed integrative e funzionali allo stesso. L'eventuale utilizzo di ribassi d'asta o economie in sede di realizzazione di queste modifiche sarà valutato ed eventualmente approvato in sede di collaudo finale.

La documentazione da allegare alla domanda di variante è, di massima, riconducibile a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale. La stessa potrà essere ridotta in funzione della rilevanza della variante presentata e con riguardo alle spese interessate dalla variante, contemplando una relazione esplicativa ed un quadro di raffronto.

14. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso dei beni immobili per almeno 10 anni e dei beni mobili per almeno tre anni, decorrenti dalla data della domanda di verifica finale, come stabilito dall'art. 6 della L.P. 4/2003.

Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.p. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.

14.1 Lavori di importo al netto di oneri fiscali inferiori a Euro 250.000,00

E' consentito il ricorso all'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali per lavori di importo al netto di oneri fiscali inferiore a Euro 250.000,00.

14.2 Lavori di importo al netto di oneri fiscali superiori a Euro 250.000,00

Il beneficiario deve effettuare una procedura negoziata previo confronto concorrenziale con invito di almeno cinque imprese.

La selezione delle ditte da invitare per la presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo modalità idonee a garantire parità di condizioni per la presentazione delle offerte e la segretezza delle stesse.

Il Consiglio d'Amministrazione del soggetto beneficiario riporterà i risultati delle operazioni di aggiudicazione nel proprio verbale nel quale, tra l'altro, dovranno

essere citate le ditte invitate e gli importi contenuti nelle offerte presentate. Copia di detto verbale dovrà essere inserito nella documentazione da produrre in sede di verifica finale.

Il criterio di affidamento é di norma quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari o offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara con l'esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ulteriori criteri di aggiudicazione individuati fra quelli ammissibili dalla legislazione provinciale in materia di lavori pubblici, devono essere espressamente indicati nella lettera di invito.

Le procedure di aggiudicazione si ritengono valide, esaurite e complete quando si avrà una risposta valida da almeno una delle ditte invitate.

In caso contrario la stazione appaltante dovrà ripetere l'esperimento della procedura di aggiudicazione.

Non sono comunque ritenute valide offerte in aumento.

E' data facoltà al committente di stabilire modalità per l'esclusione delle offerte anomale anche facendo riferimento alle modalità previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12 – 10 leg. (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993) stabilendo eventualmente limiti di esclusione diversi.

Eventuali richieste di deroga alla procedura sopra precisata, potranno essere autorizzate dal Servizio competente in materia di agricoltura , valutate le motivazioni espresse con la richiesta.

14.3 Mancato rispetto delle procedure di aggiudicazione

L'inosservanza delle disposizioni circa le modalità di aggiudicazione delle opere comporterà la rideterminazione e revoca del contributo nella misura del 30%, applicata limitatamente all'importo di contributo previsto per la tipologia di lavoro interessata dall'inosservanza.

15. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Sono ammissibili le spese pagate unicamente tramite bonifico bancario o postale o mediante RIBA, su conti correnti intestati al beneficiario anche in modo non esclusivo.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

Il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario.

E' fatto obbligo di riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal servizio competente in materia di agricoltura, in tutte le fatture e/o in tutti i pagamenti. Per le fatture ed i pagamenti di data antecedente alla notifica del CUP, è ammessa la regolarizzazione riportando il CUP con distinta dichiarazione del beneficiario.

Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto ad allegare la stampa della contabile bancaria dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, la descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

16. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

16.1 Lavori

A - Iniziative con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.

La rendicontazione di tal iniziative dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre.

dell'anno successivo alla data di approvazione del provvedimento di concessione del contributo (termine portato a fine mese). Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Non è fissato il termine di avvio.

B - Iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.

I lavori devono essere avviati entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, da certificare con idonea documentazione (es.: firma contratto di appalto e/o fornitura o di inizio fisico dei lavori o di sottoscrizione del contratto di compravendita o di perfezionamento degli acquisti – fattura o conferma d'ordine).

La rendicontazione di tal iniziative dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del provvedimento di concessione del contributo (termine portato a fine mese). Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere che acquisti viene fissato un unico termine di rendicontazione e/o avvio che sarà quello valido per le opere.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

16.2 Acquisti e forniture

La rendicontazione di tali iniziative dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del provvedimento di concessione del contributo (termine portato a fine mese). Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

16.3 Acquisti di beni immobili

La rendicontazione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del provvedimento di concessione del contributo nel caso di acquisti di beni immobili. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Il termine di avvio si ritiene in ogni caso soddisfatto con la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.

16.4 Proroghe e revoche

Relativamente alla concessione di proroghe e di eventuali revoche a seguito di mancato rispetto del termine assegnato, si fa riferimento alla delibera n. 1980 del 2007 e ss. mm. e ii..